

CIRCOLARE N° 3 DEL 12/01/2024

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

Sul Supplemento Ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303 è stata pubblicata la Legge del 30 dicembre 2022, n. 2147 relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, in vigore il 1° gennaio 2024.

Di seguito una prima sintesi delle principali misure fiscali e degli aiuti previsti in favore delle imprese.

IMPOSTE DIRETTE	
<p>Limitatamente al periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, co. 3, del TUIR, viene introdotta una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (<i>fringe benefits</i>).</p> <p>In particolare, il regime transitorio comporta l'innalzamento dell'ammontare di esenzione dei fringe benefits da 258,23 euro a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti.</p> <p>Rientrano nel perimetro del regime di esenzione le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.</p> <p>Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.</p> <p>La nuova disposizione si applica nella misura più favorevole si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.</p> <p>Sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato nel 2024 si applica l'imposta sostitutiva del 5% (in luogo del 10%).</p> <p>Riproposta la rivalutazione di partecipazioni e terreni detenuti al 1° gennaio 2024, con pagamento dell'imposta sostitutiva del 16% e redazione e giuramento della perizia di stima entro il 30 giugno 2024.</p> <p>Inoltre, viene confermata la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali titoli, ossia la media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto.</p>	<p>Fringe benefits (art. 1, co. 16 - 17)</p> <p>Premi produttività: riduzione imposta sostitutiva (art. 1, co. 18)</p> <p>Riapertura della rivalutazione di partecipazioni e terreni (art. 1, co. 52 - 53)</p>

<p>Le imposte sostitutive possano essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, sempre a decorrere dalla data del 30 giugno 2024, con applicazione, nel caso in cui si propenda per la rateazione, degli interessi nella misura del 3% annuo. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2024.</p> <p>Modificando l'articolo 68 TUIR, viene riformata la disciplina afferente al trattamento fiscale riservato alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzata da persone giuridiche residenti in uno Stato UE o allo SEE e prive di stabile organizzazione in Italia. In particolare, viene estesa la possibilità di usufruire della disciplina delle plusvalenze esenti regolata dall'articolo 87 TUIR (c.d. "PEX") alle cessioni di partecipazioni qualificate effettuate da società ed enti commerciali residenti in uno Stato appartenente all'UE o SEE che consente un adeguato scambio di informazioni purché siano ivi assoggettabili ad una imposta sul reddito delle società. Di conseguenza, i cedenti rientranti nell'ambito soggettivo della norma, al ricorrere dei presupposti previsti dalla PEX non assoggetteranno ad imposizione, per una quota pari al 95%, le plusvalenze realizzate sulle menzionate cessioni. In considerazione di quanto detto, la plusvalenza sarà assoggettata ad un'IRES effettiva pari al 1,2 per cento. Resta in ogni caso ferma la possibilità di applicare – ove più convenienti ed al ricorrere delle condizioni previste – la disciplina prevista dai trattati contro le doppie imposizioni.</p> <p>Viene riconosciuta ai soggetti OIC adopter la possibilità di porre in essere, per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, degli adeguamenti delle esistenze iniziali dei beni allo scopo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eliminare le esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi; • iscrivere le esistenze iniziali di quantità o valori in precedenza omesse. <p>A seconda dell'adeguamento realizzato, le imposte che seguono saranno dovute. In caso di eliminazione, l'adeguamento comporterà il pagamento dell'IVA, determinata applicando un'aliquota media determinata sulla base di un apposito decreto dirigenziale nonché il pagamento di una imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, in misura pari al 18% da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato ai fini IVA ed il valore eliminato. In caso di iscrizione, l'adeguamento comporterà una imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, in misura pari al 18 per cento da applicare al valore iscritto. L'adeguamento dovrà essere richiesto nella dichiarazione dei redditi afferente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 e le imposte dovute saranno versate in due rate di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta al 30 settembre 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.</p> <p>Dal 1° gennaio 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la norma secondo cui ai fini delle imposte sui redditi, gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso (art. 9, c. 5, D.P.R. n. 917/1986), ai fini delle imposte sui redditi, si applica laddove non è previsto diversamente; • rientrano tra i redditi diversi oltre a quelli relativi all'usufrutto anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso, servitù); 	<p>Participation exemption (art. 1, co. 59)</p> <p>Adeguamento esistenze iniziali imprese che non adottano gli IAS/IFRS (art. 1, co. 78 - 85)</p> <p>Modifiche al TUIR (art. 1, co. 92)</p>
---	---

<ul style="list-style-type: none"> le plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi vengono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione, venendo meno l'attuale riferimento al 25% del corrispettivo della cessione in mancanza di documentazione. 	
NOVITÀ RELATIVE AGLI IMMOBILI	
<p>Vengono fatti rientrare tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal Superbonus che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo. A tali plusvalenze si può applicare l'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 26%.</p> <p>Le nuove norme si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. Ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura:</p> <ul style="list-style-type: none"> nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da non più di cinque anni all'atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi; nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all'atto della cessione, si tiene conto del 50% di tali spese. <p>Per gli stessi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato come sopra indicato, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.</p> <p>Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applica con l'aliquota del 26% (fino al 31 dicembre 2023 era 21%).</p> <p>È confermata l'aliquota ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.</p> <p>Inoltre, nel caso in cui la locazione avviene per il tramite di intermediari o piattaforme telematiche, questi ultimi devono applicare una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 21%.</p> <p>Infine, se i corrispettivi sono incassati da soggetti non residenti, se questi sono in possesso di stabile organizzazione in Italia o in uno Stato membro UE allora gli adempimenti sono a carico della stabile organizzazione. Se invece sono privi di stabile organizzazione occorre nominare un rappresentante fiscale.</p> <p>L'Agenzia delle entrate verificherà, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal Superbonus, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite sull'immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.</p> <p>Nei casi oggetto di verifica per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l'Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione per invitarlo a presentare la variazione catastale.</p>	<p>Plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (art. 1, co. 64 - 67)</p> <p>Cedolare secca sulle locazioni brevi (art. 1, co. 63)</p> <p>Controlli sugli immobili sui quali sono stati effettuati lavori con il Superbonus (art. 1, co. 86 - 87)</p>
IVA E VARIE	
<p>Si riporta al 10% l'aliquota IVA sui prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (nel 2023 soggetti all'aliquota IVA al 5%), nonché su alcuni</p>	<p>IVA al 5% per prodotti infanzia e igiene</p>

<p>prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e sui pannolini per bambini.</p> <p>Inoltre, si ripristina l'aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch'essa precedentemente fissata al 5% dalla legge di bilancio per il 2023. Infine, l'aliquota del 10% la cessione dei pellet, in luogo dell'aliquota ordinaria al 22%, si applica anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.</p> <p>Differita al 1° luglio 2024 l'entrata in vigore della plastic tax e sugar tax</p> <p>Viene modificato da 154,94 euro a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, che possono essere effettuate senza il pagamento dell'IVA.</p> <p>Dal 1° gennaio 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'aliquota ordinaria dell'IVIE passerà dall'attuale 0,76 all'1,06 per cento; • l'aliquota dell'IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo ma solo limitatamente ai prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. <p>Mentre per l'IVIE l'aumento è generalizzato e, quindi, si applica su tutti gli immobili che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta, per l'IVAFE la nuova aliquota maggiorata colpirà solo determinate attività finanziarie, ovvero quelle detenute in territori che si prestano maggiormente ad operazioni di elusione fiscale.</p> <p>A decorrere dal 1° luglio 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si sopprime la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; • per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, a partire dal 1° luglio 2024, sarà esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24. Tale esclusione cesserà solo quando le violazioni contestate verranno completamente rimosse. <p>Inoltre, in questi casi si applicheranno le regole secondo cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio (art. 37, comma 49-ter, D.L. n. 223/2006); • qualora, in esito all'attività di controllo di cui al punto precedente, i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto (art. 37, comma 49-quater, D.L. n. 223/2006). <p>Dal 1° luglio 2024, nel caso in cui si compensano crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'INPS e dell'INAIL occorrerà utilizzare i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Inoltre, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS, potrà essere effettuata:</p>	<p>femminile (art. 1, co. 45)</p> <p>Plastic tax e sugar tax: differite al 1° luglio 2024 (art. 1, co. 44)</p> <p>IVA sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori UE (art. 1, co. 77)</p> <p>IVIE e IVAFE (art. 1, co. 91)</p> <p>Limiti alle compensazioni (art. 1, co. 94 – 96)</p> <p>Compensazione crediti nei confronti dell'INPS e dell'INAIL (art. 1, co. 97 - 98)</p>
---	---

<ul style="list-style-type: none"> • dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive; • dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; • dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata. <p>Viene confermato anche per il 2024 e il 2025 il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite di cui all'art. 188 del DL n. 34/2020.</p> <p>Il credito d'imposta è previsto in misura pari al 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.</p> <p>Sono ammesse al beneficio le imprese con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sede legale in uno Stato dell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo; • residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici; • indicazione nel Registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici); • iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione. <p>L'agevolazione è alternativa e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, nonché con i contributi diretti di cui al D.Lgs. n. 70/2017.</p> <p>I termini e le modalità per la richiesta del credito d'imposta sono definiti con apposita circolare del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.</p>	<p>Credito d'imposta sull'acquisto della carta (art. 1 co. 319)</p>
---	---

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani